

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Approvato con del. Comm.le n 66 del 30.03.2000, modificato con del.
C.C. n 13 del 2.03.2001, modificato con del. C.C. n 18 del 27.02.2002
modificato con del. C.C. n 13 del 21.03.2003, integrato con del. C.C. n 37
del 27.9.2005, modificato con del. C.C. n 13 del 24/03/2009)

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - ATTIVITA' SVOLTE NELL'ABITAZIONE
- ART. 4 - ESCLUSIONI E **RIDUZIONI**
- ART. 5 - PREDISPOSIZIONE ALL'USO
- ART. 6 - RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO
- ART. 7 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 8 - RIFIUTI ASSIMILATI
- ART. 9 - CLASSI DI CONTRIBUENZA E TARIFFE
- ART. 10 - TASSA GIORNALIERA
- ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ai sensi del d. 19s. 507/ '93, recante "Revisione ed armonizzazione tra gli altri della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", e delle altre norme in materia di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE

1. La tassa si applica alle zone del centro abitato, alle frazioni, ai nuclei abitati ed alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

DISTANZA DAL RACCOLTA	PERIMETRO DI % DI RIDUZIONE
SINO A 1.500 M	60
OLTRE 1.500 M	70

Art. 3 -ATTIVITA' SVOLTE NELL'ABITAZIONE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività svolta.

Art. 4 - ESCLUSIONI E RIDUZIONI

1. Qualora per particolari caratteristiche non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie totalmente occupata viene ridotta del 30%.
2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, a proprie spese deve essere documentato dal contribuente, ai fini della detassazione parziale.
3. Le scuote.- pubbliche e private pagano la tassa in misura pari al 50% della tariffa prevista per la categoria di appartenenza. Tale agevolazione, ai sensi dell'art. 67, c. 3 del d. 19s. 507/'93, recante "Revisione ed armonizzazione tra gli altri della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, prevedendo un apposito intervento in uscita corrispondente alla percentuale suddetta.
4. La tariffa è ridotta di 1/3 per le abitazioni con unico occupante e per quelle tenute a disposizione da soggetti che rientrano nei casi previsti dal comma 4 lett. a) - dell'art. 66 di cui al d. lgs. 507/'93, recante "Revisione ed armonizzazione" tra gli altri della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", e delle altre norme in materia di rifiuti urbani ed assimilati.
Tale riduzione si applica anche per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento, da parte del Comune, con le dovute conseguenze in caso di dichiarazione mendace.

Art. 5 - PREDISPOSIZIONE ALL'USO

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e di servizi quali: luce elettrica, acqua gas, metano ecc..
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e , comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l' esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6- RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti, è concessa una riduzione tariffaria nelle seguenti misure:

% RIFIUTI RECUPERATI O RICICLATI	% DI RIDUZIONE
20 - 39	15
40.- 69	30
70 - 100	50

2. La percentuale dei rifiuti recuperati o riciclati sul totale dei rifiuti prodotti deve risultare da attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo.
3. La riduzione viene effettuata a consuntivo tramite compensazione con gli .importi dovuti per l'anno successivo.
4. Oltre all'attestazione di cui al c. 2 il contribuente deve produrre all'Ufficio Tributi, copia del contratto con il soggetto che effettua il riciclo o il recupero, ed il formulario previsto dall' art. 15 del d. lgs.. 22/'97, recante l'attuazione di alcune direttive CEE sui rifiuti; nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione è comunque necessaria altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento.

Art. 7- GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Il coefficiente quali- quantitativo da prendere come base per la determinazione delle tariffe è quello stabilito nella tabella 4a allegata al DPR 158/'99, di approvazione del "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", per ciascuna categoria.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo che deve tendere al100% nell'arco di tempo previsto, per la fase transitoria, dall' art. 11 del dpr 158/' 99, citato nel comma precedente.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al (5%) 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
Di disporre che la presente deliberazione sia debitamente pubblicata con le forme più idonee che consentano la conoscenza delle variazioni deliberate.

Art. 8- RIFIUTI ASSIMILATI

1. Sono considerati assimilati agli urbani e, pertanto, vanno smaltiti in regime di privativa comunale i seguenti rifiuti:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, di attuazione di alcune direttive CEE relative allo smaltimento di alcuni tipi di "rifiuti";
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali genere (erbe, fiori, piante, verdure; ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce; baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.

Art. 10- TASSA GIORNALIERA

1. Gli utenti che occupano o detengono temporaneamente aree o locali pubblici sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera viene determinata rapportando a giorno quella annuale relativa alle categorie dell'art. 9 corrispondenti alla tipologia di uso temporaneo; alla tariffa così determinata si applica la maggiorazione del 50%.

Art. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni di legge.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2000.
2. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore il 10 gennaio 2001.
3. Le modifiche apportate agli artt. 4,7,9 e 12 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.